

**SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 38/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (XX direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).		
NUMERO ATTO	COM (2011) 348 def.		
NUMERO PROCEDURA	2011/0152 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	14/06/2011		
DATA DI TRASMISSIONE	15/07/2011		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	13/10/2011		
ASSEGNATO IL	19/07/2011		
COMM.NE DI MERITO	11 ^a	Parere motivato entro	29/09/2011
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	22/09/2011
OGGETTO	La presente proposta mira a modificare la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, al fine di adattare le disposizioni relative alla sicurezza dei lavoratori esposti alle radiazioni generate dai campi elettromagnetici alle più recenti ricerche scientifiche condotte in tale ambito. Anziché presentare un lungo elenco di complessi emendamenti alla direttiva 2004/40/CE, con la presente proposta se ne suggerisce l'abrogazione e la sostituzione, così da poter fornire un testo semplice, preciso e immediatamente comprensibile per il pubblico e per gli operatori economici.		
BASE GIURIDICA	La base giuridica della presente proposta va rintracciata nell'articolo 153, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), laddove si afferma che l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri per quel che concerne il miglioramento dell'ambiente di lavoro, ai fini di una maggiore protezione della sicurezza e della salute dei		

lavoratori. Di conseguenza, il paragrafo 2 del medesimo articolo 153, stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano direttive riguardanti l'ambito sopra citato e contenenti delle prescrizioni minime applicabili progressivamente e che tengano conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro.

**PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ**

CONFORME: la presente proposta di direttiva riguarda un settore - la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori - che non è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Tuttavia, poiché essa modifica un precedente atto legislativo europeo attualmente vigente, gli obiettivi posti possono essere raggiunti esclusivamente mediante un intervento dell'Unione europea, richiedendo, quindi, un'azione che non può essere compiuta dagli Stati membri.

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: la proposta appare congrua alle finalità che intende perseguire.

ANNOTAZIONI

La presente proposta, riguardante talune disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici, costituisce la XX direttiva particolare emanata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE¹, del 12 giugno 1989; essa mira in particolare a modificare la direttiva 2004/40/CE², del 29 aprile 2004, che, a sua volta, rappresenta la XVIII direttiva particolare emanata anch'essa ai sensi della normativa sopra citata.

I limiti imposti dalla direttiva 2004/40/CE circa il livello di esposizione dei lavoratori alle radiazioni dei campi elettromagnetici sono stati fissati nel 1998 sulla base delle raccomandazioni dell'ICNIRP³. Tuttavia, nel 2006, la comunità medica europea ha espresso alla Commissione il proprio disagio circa la soglia massima dei valori di esposizione stabiliti dalla medesima direttiva, i quali limiterebbero in modo sproporzionato l'applicazione e lo sviluppo della tecnica RMI (risonanza magnetica per immagini), considerata oggi uno strumento indispensabile per la diagnosi e il trattamento di varie malattie. Successivamente, anche altri settori industriali hanno espresso preoccupazione in merito all'incidenza della direttiva sulle loro attività. Per reagire a tali preoccupazioni, la Commissione europea, dopo aver informato il Parlamento europeo ed il Consiglio, ha annunciato di voler adottare una serie di provvedimenti

¹ GU L 183 del 29.06.1989, pp. 1 ss.

² GU L 159 del 30.4.2004, pp. 1 ss.

³ *International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection*, ovvero Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Si tratta di un organismo non governativo di esperti scientifici indipendenti, formalmente riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e composto da una commissione principale di 14 membri e da 4 commissioni permanenti sussidiarie. Ha sede in Germania e si occupa di ricerca sul tema dei possibili effetti nocivi sul corpo umano dell'esposizione a radiazioni non ionizzanti. Uno dei compiti più importanti svolto dall'ICNIRP consiste nell'elaborazione di linee guida, basate sui più autorevoli risultati scientifici provenienti da tutto il mondo, sui limiti di esposizione per le grandezze elettromagnetiche che non devono essere superati affinché la popolazione esposta non subisca danni alla salute.

di revisione della normativa esistente. In attesa di tali provvedimenti è stato, altresì, stabilito dalla direttiva 2008/46/CE⁴, del 23 aprile 2008, che il termine di recepimento della direttiva 2004/40/CE fosse posticipato al 30 aprile 2012.

La direttiva 2004/40/CE era già stata recepita dall'Italia mediante il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257⁵. Tale decreto legislativo, a complemento e integrazione del precedente decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626⁶, individua i mezzi necessari per raggiungere i fini della suddetta direttiva, ovvero la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori soggetti ai rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. A tal proposito, assume rilievo l'articolo 2, paragrafo 2, laddove si inserisce nel decreto legislativo n. 626 del 1994 un titolo V-ter relativo alla protezione da agenti fisici: campi elettromagnetici. Il Capo II di tale nuovo titolo elenca una serie di obblighi a carico dei datori di lavoro in linea con quanto indicato dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della direttiva recepita. Allo stesso modo, l'articolo 3 ribadisce il sistema delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 in caso di mancato rispetto della normativa europea in oggetto, con lievi modifiche degli articoli 89 e 92.

Nel frattempo, l'ICNIRP ha pubblicato nuove raccomandazioni, rispettivamente nel 2009 e nel 2010, nelle quali si suggerisce di fissare a livelli più elevati rispetto alle precedenti raccomandazioni i limiti di riferimento circa l'esposizione dei lavoratori alle radiazioni derivanti da campi elettromagnetici.

Sulla base delle nuove raccomandazioni dell'ICNIRP, la Commissione europea ha provveduto ad elaborare la presente proposta di direttiva che, volendosi sostituire alla precedente direttiva 2004/40/CE, si differenzia da essa per i seguenti aspetti peculiari:

- definizioni più chiare, in particolare per gli effetti nocivi sulla salute (articolo 2);
- introduzione di un sistema modificato per i valori limite e i valori di riferimento diversi dagli attuali valori limite per l'ambito di frequenze da 0 a 100 kHz (articoli 2 e 3, più allegato II);
- inserimento di indicatori volti a facilitare le misurazioni di calcolo (articolo 3, paragrafo 3) e fornire orientamenti per la presa in considerazione delle incertezze di misurazione;
- esenzione dei limiti di esposizione per il settore della RMI (risonanza magnetica per immagini) e delle attività correlate (articolo 3, paragrafo 4) e riconoscimento del diritto per le forze militari di utilizzare un sistema di protezione adatto alle loro specifiche situazioni di lavoro (articolo 3, paragrafo 5) così come da richiesta della NATO;
- introduzione di alcuni orientamenti volti a garantire valutazioni dei rischi semplificate ma più efficienti (articolo 4);
- inclusione di una distinzione tra l'esposizione alla bassa gamma di frequenze (da 0 Hz a 100 kHz) e l'esposizione all'alta gamma di frequenze per quanto concerne la sorveglianza sanitaria (articolo 8).

L'articolo 10, relativo alle eventuali modifiche tecniche, ha subito, infine, significativi cambiamenti. Il Parlamento europeo ed il Consiglio non hanno infatti rinnovato alla Commissione europea l'attribuzione del potere di adottare, mediante atti delegati, modifiche circa i valori minimi di esposizione; in casi del genere sarà, quindi, necessario presentare emendamenti alla direttiva. Tuttavia, si prevede che per altre eventuali modifiche di carattere puramente tecnico, giustificate da nuove conoscenze scientifiche e costituenti misure di portata generale destinate a modificare elementi non essenziali della direttiva, sia possibile l'adozione di atti delegati da parte della Commissione europea *ex* articolo 290, del TFUE.

Accanto all'articolo 10 si pone, infine, l'articolo 12, il quale comprende le norme sull'esercizio della procedura d'urgenza per l'adozione di atti delegati da parte della Commissione europea nel

⁴ GU L 133 del 22.5.2008, pp. 66 ss.

⁵ GU L 9 del 11.01.2008, pp. 1 ss.

⁶ GU L 265 del 12.11.1994, pp. 1 ss.

settore della sicurezza e della salute dei lavoratori, conformemente all'*Intesa comune interistituzionale sugli atti delegati*.

Va, altresì, ricordato come la presente proposta mantenga alcuni importanti principi e disposizioni già enunciati nella direttiva 2004/40/CE, come ad esempio:

- i valori limite di esposizione e i valori di azione per i campi elettromagnetici nell'ambito di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz;
- l'informazione, la formazione e la consultazione dei lavoratori;
- il sistema delle sanzioni⁷;
- la costante sorveglianza medica.

⁷ Le sanzioni, stabilite dai singoli Stati membri, dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive.